

FAQ alla data del 08.07.2019

Domanda 1

La comprova del requisito di cui al paragrafo "7.2 Requisiti di capacità tecnica/professionale" della lettera di invito relativamente all'"Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente/privato", con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione può essere auto-dichiarata in sede di offerta e prodotta successivamente in caso di aggiudicazione della procedura di gara ?

Risposta alla domanda 1

Sì. Al concorrente è richiesta, in questa fase, la sola indicazione dei suddetti requisiti mediante compilazione della tabella di cui alla parte IV Sez. C Lett. 1b) del DGUE. Successivamente, all'aggiudicatario sarà richiesta la produzione di detti certificati, in copia conforme all'originale, a comprova del possesso dei requisiti dichiarati nel DGUE.

Domanda 2

Si chiede se la comprova del requisito di cui al paragrafo "7.2 Requisiti di capacità tecnica/professionale" della lettera di invito relativamente alla "Copia dell'attestato di laurea" in possesso dei componenti del gruppo di lavoro possa essere oggetto di autodichiarazione in sede di offerta e prodotta successivamente in caso di aggiudicazione della procedura di gara

Risposta alla domanda 2

Si conferma la possibilità prospettata. I documenti richiesti (Curricula vitae, attestati di laurea e certificazioni del titolo di project manager) possono essere prodotti sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di certificazione. In caso di aggiudicazione dovranno invece essere prodotti in copia conforme all'originale.

Domanda 3

Si chiede se la dichiarazione prevista a PENA di ESCLUSIONE circa l'assenza delle cause di esclusione ex art 80 resa da parte di CIASCUNO dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 possa essere resa dal rappresentante legale che dichiara per sé e per gli altri soggetti art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (fornendo il dettaglio dei soggetti per cui si dichiara); anche alla luce del Comunicato del Presidente ANAC del 08 novembre 2017 "Le modalità di dichiarazione Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta."

Attualmente la lettera di invito prevede invece che la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 venga resa personalmente, a pena di esclusione dalla gara, da CIASCUNO dei soggetti di seguito indicati:

- amministratori e da ogni altro soggetto - anche facente parte di organi collegiali - munito di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ivi compresi institori e procuratori generali;
- dai direttori tecnici;
- dal socio unico, persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società di capitali e consorzi con meno di quattro soci.

Risposta alla domanda 3

Si conferma la possibilità prospettata. Il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000 può essere reso dal legale rappresentante per se e in nome e per conto dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 della ditta concorrente. In questo caso è richiesto al concorrente di produrre una dichiarazione che contempli tutte le fattispecie previste dall'art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e rechi l'indicazione puntuale dei soggetti per conto dei quali viene resa la dichiarazione stessa.

N.B.: NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ULTERIORI RICHIESTE DI CHIARIMENTO, ESSENDO DECORSO IL TERMINE PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE STESSE (08.07.2019), AI SENSI DELL'ART. 1.5 DELLA LETTERA INVITO